

IN SINTESI

1. A favore

La legge 147/2013 «non può essere considerata di interpretazione autentica, difettando la norma originaria da interpretare autenticamente». Qualora venisse applicata agli anni precedenti al 2014 «violerebbe il principio costituzionale dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente», incidendo sulle controversie in corso senza motivi imperativi di interesse generale. Pertanto, va interpretata «come se prevedesse la sua applicabilità solo agli anni di imposta successivi al 2013» (Ctr Lombardia 209/19/2019).

2. A sfavore

«Il comma 281 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2014, di chiara portata interpretativa, prevede l'applicabilità della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 110, comma 7, del Tuir anche all'Irap, stabilendo esplicitamente che la disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento - deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017» (Ctr Lombardia 2261/7/2019).